

Prof. N.AGEA.UMU.2011.186  
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma, li 11 FEBBRAIO 2011

**Circolare n. 7**

A Tutti gli interessati

Agli Assessorati all'Agricoltura  
delle Regioni e Province Autonome  
Loro Sedi

A Tutti i  
Centri di Assistenza Agricola riconosciuti  
Loro Sedi

**Oggetto: Riemissione pagamenti di aiuti e premi comunitari non andati a buon fine.**

**PREMESSA**

La seguente circolare è rivolta ai beneficiari interessati da pagamenti di aiuti o premi comunitari effettuati dall'Organismo pagatore AGEA e non andati a buon fine.

L'Organismo pagatore AGEA in ottemperanza alla Legge 11 novembre 2006, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della Legge n. 286 del 27/12/2006 applica le seguenti disposizioni, per quanto concerne le modalità di pagamento: *“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati”*.

Non vengono, pertanto, eseguiti pagamenti con modalità differenti da quanto sopra disposto.

Per la riemissione di pagamenti a suo tempo avvenuti con emissione di assegno non trasferibile, non andati a buon fine, è sempre necessario comunicare l'IBAN del conto corrente bancario intestato al beneficiario dell'aiuto comunitario.

**MODALITA' DI RIEMMISSIONE**

Taluni pagamenti non giungono a buon fine per:

1. dati IBAN incompleti o non corretti;
2. dati dell'IBAN che si riferiscono a soggetto diverso dal richiedente l'aiuto;

3. conto bancario chiuso al momento del pagamento;
4. beneficiario deceduto, con conto corrente non più attivo.

Nel caso di un pagamento non andato a buon fine, l'Istituto Tesoriere comunica all'Organismo pagatore AGEA, attraverso procedure informatiche, le relative informazioni.

Per poter riemettere tale pagamento, l'Organismo pagatore AGEA ha predisposto le seguenti procedure:

■ **Correzione dati IBAN nel caso in cui il pagamento non è andato a buon fine per i motivi di cui ai punti 1, 2 e 3:**

- qualora la domanda di aiuto sia stata presentata conferendo mandato ad un Centro di Assistenza Agricola o presso un'Amministrazione regionale, è stata attivata una funzione informatizzata che consente di consultare i pagamenti e di modificare, nell'ambito della domanda di aiuto presentata, i dati dell'**IBAN**. Tale modifica della domanda di aiuto deve essere stampata, sottoscritta dal beneficiario e validata, da parte del CAA o dell'Amministrazione Regionale, con le apposite funzioni messe a disposizione sul portale SIAN;
- qualora la domanda di aiuto sia stata presentata direttamente presso l'Organismo pagatore AGEA, l'interessato dovrà comunicare i dati IBAN completi e corretti compilando l'allegato modulo 1 scaricabile dal sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) e presentarlo ad AGEA- Rimissione pagamenti, Via Palestro n.81, 00185 Roma.

Riguardo a pagamenti non andati a buon fine su **conti correnti bancari esteri**, deve essere indicato oltre al codice IBAN anche il codice BIC, utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la banca del beneficiario, come disposto dal Reg. CE n. 2560/2001 del 19.12.2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in Euro, compilando l'allegato Modulo n. 2 disponibile sul portale SIAN per i CAA o per le Amministrazioni regionali o sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA o non hanno presentato domanda presso un'Amministrazione regionale.

L'Organismo pagatore AGEA a cadenza settimanale provvederà ad eseguire le rimissioni di pagamento richieste tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al beneficiario della domanda di aiuto.

■ **Rimissione pagamento in caso di decesso del beneficiario (punto 4):**

- nel caso in cui il pagamento non è andato a buon fine per **decesso** del beneficiario e conseguentemente il conto corrente allo stesso intestato non è più attivo e **non è presente un testamento**, gli eredi dovranno presentare presso il Centro di Assistenza Agricola, nel caso il de cuius avesse conferito mandato allo stesso, o presso l'Amministrazione regionale presso la quale il de cuius aveva presentato la domanda di aiuto:

- certificato di morte;
- autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte di tutti gli eredi legittimi, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno, che attesti che il de cuius è morto senza testamento e che comunichi l'IBAN del conto corrente intestato ad uno solo degli eredi legittimi sul quale deve essere effettuato il pagamento, avvalendosi della modulistica resa disponibile sul portale SIAN (Modulo n. 3).

La documentazione deve restare agli atti dell'Amministrazione regionale o del Centro di Assistenza Agricola **che provvederà alla riemissione del pagamento con le apposite funzioni messe a disposizione sul portale SIAN.**

- Nel caso in cui il beneficiario deceduto non ha conferito mandato ad un CAA o non ha presentato una domanda presso l'Amministrazione regionale, gli eredi devono presentare all'Organismo pagatore AGEA-Riemissione pagamenti, Via Palestro n.81, 00185 Roma, i seguenti documenti:

- certificato di morte;
- autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte di tutti gli eredi legittimi, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno, che attesti che il de cuius è morto senza testamento e che comunichi l'IBAN del conto corrente intestato ad uno solo degli eredi legittimi sul quale deve essere effettuato il pagamento, avvalendosi della modulistica resa disponibile sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) (Modulo n. 3).

- In caso di presenza di un **testamento** gli eredi debbono richiedere **direttamente** all'Organismo pagatore AGEA-Riemissione pagamenti, Via Palestro n.81, 00185 Roma la riemissione del pagamento presentando:

- certificato di morte;
- copia conforme all'originale del testamento o resa conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445 /2000 con la formula "*si dichiara che il seguente documento composto di n. \_\_\_\_\_ pagine, è conforme all'originale in possesso del sottoscritto*", allegando la fotocopia di un documento di
- riconoscimento in corso di validità; qualora l'originale del testamento sia ancora presso il notaio, lo stesso notaio deve autenticare la copia conforme;
- autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte di tutti gli eredi testamentari, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno di comunicazione dell'IBAN del conto corrente intestato ad uno solo degli eredi testamentari sul quale deve essere effettuato il pagamento, avvalendosi della modulistica resa disponibile sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) (Modulo n. 3).

I dati contenuti nel certificato di morte vengono recepiti nella “sezione” fascicolo aziendale del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

L’Organismo pagatore AGEA si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni degli eredi ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

## **TERMINI**

Si ricorda che l’indicazione del codice IBAN, che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito, è un requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

E’ altresì atto dovuto e necessario, preparatorio all’adempimento dell’obbligazione da parte dell’Organismo Pagatore AGEA, la cooperazione del creditore che, assume a suo carico il rischio che la prestazione diventi impossibile per cause non imputabili allo stesso debitore nell’ipotesi in cui non venga fornito, o venga fornito in maniera errata, il proprio codice IBAN.

Pertanto al fine di consentire all’Organismo Pagatore AGEA di procedere al pagamento ai beneficiari delle somme giacenti, vengono disposti i termini entro i quali gli stessi sono tenuti a fornire le informazioni bancarie necessarie alle operazioni di pagamento ( codici IBAN) e più precisamente :

- entro 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo previsto da ciascun regime di aiuto, disciplinato dalla Regolamentazione comunitaria per l’erogazione dell’aiuto oggetto della domanda a carico del FEAGA. I termini sono esplicitamente indicati nelle circolari di campagna o, nel caso di progetti e/o programmi, nelle comunicazioni individuali ai beneficiari;
- Entro 180 giorni dall’avvenuto pagamento, nel caso di erogazione a carico del FEASR (sviluppo rurale);
- nel caso di decesso del beneficiario, entro 15 mesi dal verificarsi dell’evento.

Inderogabilmente, allo scadere del termine prefissato, l’Organismo Pagatore AGEA non potrà più procedere alla erogazione delle somme e dovrà procedere al riaccredito ai Fondi comunitari degli importi non erogati a causa della negligenza del creditore.

Qualora il creditore beneficiario ottemperi alla comunicazione del corretto IBAN nei termini sopradescritti, il CAA, nel caso di beneficiario che abbia conferito mandato, ovvero l’O.P.Agea, in caso contrario, dovrà responsabilmente provvedere, entro e non oltre 15 giorni lavorativi, al caricamento dei dati mediante le apposite funzionalità del portale SIAN. Alla scadenza di tale termine il CAA, o l’O.P.Agea, provvederà immediatamente al pagamento delle somme dovute a ciascun beneficiario interessato, con cadenza settimanale.

**IL TITOLARE**  
Dr. Alberto Migliorini